

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Civilistici



13.02.20

Quesito Civilistico n. 177-2018/C. Donazione con condizione risolutiva delle nuove nozze. Limiti all'ammissibilità

Risposta del 21 settembre 2018

Si chiede se possa essere apposta una condizione risolutiva ad una donazione tra coniugi di un diritto di abitazione il cui evento dedotto in condizione siano le nuove nozze del coniuge donatario. Si precisa che i coniugi dopo l'atto intendono esperire la procedura di separazione presso i competenti uffici del Comune.

Preliminarmente, a parere di chi scrive, urge fare alcune precisazioni stante l'eventualità che si possano fare diverse letture della fattispecie concreta per come descritta nel quesito.

In primo luogo, trattandosi di una donazione tra coniugi si dà per scontato per il prosieguo della risposta che si tratta di una donazione tra coniugi che, seppur in comunione legale dei beni, abbia ad oggetto un bene estraneo a tale regime, stante l'impossibilità di configurare nel regime legale un sistema di quote passibile di trasferimento. Come noto, costituisce caratteristica del regime di comunione legale dei beni l'assenza di quote, con la conseguente impossibilità di cessione autonoma delle stesse da parte di uno solo dei coniugi. Non sussistono, infatti, nella comunione legale più quote autonome e distinte, bensì la titolarità congiunta in capo ai coniugi di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (Cfr. Corte costituzionale, sentenza 17 marzo 1988, n. 311, in Giust. Civ., 1988, I, 2483, con nota di Natucci).

In secondo luogo, si darà altresì per scontato che si tratta di un atto donazione costitutivo del diritto di abitazione e non traslativo dello stesso, affinché non si incorra nel divieto di cui all'art. 1024 c.c.

Infatti “se da un lato non vi sono dubbi sulla legittimità di una donazione costitutiva di tali diritti, anche tramite l'istituto della riserva in favore di terzo, maggiori dubbi sorgono in relazione alla donazione traslativa di essi, ove già costituiti in favore di un soggetto determinato. L'elemento su cui riflettere è infatti, la possibile violazione dell'articolo 1024 cc, il quale ne dispone il generale principio dell'intrasferibilità, in funzione del loro carattere personale” (Fava, *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, 2416).

Fatte queste necessarie premesse e guardando al contenuto della condizione risolutiva come prospettata, vengono in evidenza le valutazioni fatte dalla giurisprudenza e della dottrina sugli artt. 634 e 636 c.c., laddove in tema di condizione coartante apposta ad una donazione “valgono gli stessi principi enucleati [...] in merito alle condizioni nel testamento” (Fava, op.cit., 2465).

La giurisprudenza di legittimità – al pari della dottrina tradizionale – nell'intento di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'art. 636, comma 1, c.c., secondo la quale la condizione che ponga all'istituto un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituto un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituto, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (cfr. Cass. civ., 21 febbraio 1992, n. 2122, in *Foro it.*, 1992, I, 1753, ove si legge che deve considerarsi lecita la condizione risolutiva di non contrarre matrimonio, in quanto sia diretta ad operare un doppio trattamento a favore del beneficiario, onde le nozze da lui contratte determinano l'inefficacia della disposizione testamentaria risolutivamente condizionata).

Analogamente, è stata considerata lecita la condizione che lasci un ampio margine di scelta all'istituto, in modo da non porre a suo carico una limitazione psichica intollerabile, e si è esclusa tale intollerabilità nella ipotesi della condizione, apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede, di non contrarre matrimonio con persona determinata, o quella di contrarre matrimonio (v. Cass. civ., 19 gennaio 1985, n. 150), ovvero di contrario con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituto (così Cass. civ., 11 gennaio 1986, n. 102, in *Giust. civ.*, 1986, I, 1009, con nota di Azzariti, a proposito di una condizione apposta alla devoluzione testamentaria dei propri beni da parte di una sorella a favore del fratello, per il caso in cui questi si fosse deciso a sposare “*una signorina appartenente alla loro classe sociale*”).

Sul piano letterale, la Suprema Corte osserva pure che, se il divieto di cui all'art. 636 c.c. trova fondamento nel particolare favore del legislatore del 1942 per il matrimonio, la questione della liceità delle clausole limitative delle libertà dell'istituto va rivisitata alla luce del riconoscimento, ad opera delle sopravvenute disposizioni costituzionali, dei fondamentali diritti di libertà.

Posto quanto sopra, dunque, il Collegio ritiene di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, pur nella attenta considerazione dei citati, risalenti precedenti di questa Corte, alla stregua non già di una lettura estensiva della disposizione dell'art. 636, comma 1, c.c., quanto, piuttosto, della disposizione dell'art. 634 c.c., risultando la condizione di cui si tratta in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, in quanto limitativa della libertà dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita, in cui si esplica la sua personalità ai sensi dell'art. 2 Cost., ossia di norma avente diretta efficacia oltre che nei confronti dei pubblici poteri, anche nei rapporti tra privati.

Ed infatti, il diritto di contrarre matrimonio, che discende direttamente, oltre che dal citato art. 2, anche dall'art. 29 Cost., è espressamente enunciato nell'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848 (ed, oggi, anche dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7

dicembre 2000). Il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento, anche indiretto.

Anzi proprio sull'asserito principio la Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di una serie di norme nei campi più disparati (cfr. in merito, Corte cost., 22 gennaio 1992, n. 1, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 5, l. 2 febbraio 1973, n. 12, a proposito del trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco, nella parte in cui subordinava il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno di età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni; Corte cost., 13 dicembre 1991, che ha sancito analogo principio con riferimento alle norme che escludevano che il coniuge superstite avesse diritto alla pensione di guerra, quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte dal dante causa le ferite o malattie che ne avevano causato il decesso, fosse durato, in assenza di prole, meno di un anno; Corte cost., 2 maggio 1991, n. 189, relativa all'art. 7, comma 1, n. 2, l. 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della l. 30 aprile 1969, n. 153, che, riguardo alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, subordinava il diritto alla pensione di reversibilità, per il coniuge, quando il lavoratore pensionato avesse contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio fosse durato almeno due anni).

Nei confronti del matrimonio, dunque, non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto.

Secondo la Corte di legittimità non si potrebbe opporre il rilievo secondo cui la condizione testamentaria non sarebbe idonea a ledere la libertà personale dell'istituito, che rimarrebbe arbitro delle scelte fondamentali della propria vita, anche se perde un beneficio patrimoniale. Invero, la pur indiretta coartazione della volontà reca, di per sé, pregiudizio alla dignità dell'individuo, nella misura in cui l'alternativa di fronte alla quale lo colloca la apposizione, da parte del testatore, della condizione testamentaria possa indurlo, con la prospettiva di un vantaggio economico, ad una opzione che limita la libera esplicazione della sua personalità.

Pertanto, il disfavore espresso dal legislatore per le condizioni coartanti in tema di nuove nozze apposte ad una disposizione testamentaria – valido come visto anche per le donazioni – e per i limiti di tale disfavore, fanno propendere chi scrive per un inquadramento della condizione risolutiva qui in esame in tale ambito piuttosto che in quello dell'impossibilità di cui all'art. 1354 c.c., posto il carattere dissolubile del vincolo di coniugio che è ammesso nel nostro ordinamento.

È evidente, altresì, che occorre ben ponderare sulla costruzione semantica della clausola, facendo esercizio di una congrua tecnica notarile, affinché il manifestato disfavore del legislatore verso le condizioni coartanti sia in realtà tramutato in una condizione lecita volta al sostentamento del donatario in una sua particolare condizione di vita, quale è il nubilato.

Da ultimo si precisa che quanto fin qui concluso vale nell'ipotesi in cui si tratti di una donazione “a sé stante”, non facente parte di un più ampio accordo in vista della separazione. In tale ultima ipotesi, infatti, la donazione in questione dovrebbe essere connotata da una doppia condizione: l'una sospensiva, legata all'evento dell'avvenuto annotamento dello scioglimento del vincolo di coniugio; l'altra risolutiva, legata all'evento della celebrazione delle nuove nozze.

Cristina Lomonaco e Serena Metallo



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT